

APPELLO BOLOGNA
3 MAGGIO 2001

PRESIDENTE:	SANNONER
RELATORE:	MIGLIORATI
PM:	VITALE
IMPUTATO:	MASALA

Diritto d'autore

- **Duplicazione di programmi per elaboratore**
- **Duplicazione parziale**
- **Identità della « code-line »**
- **Reato previsto dall'art. 171-bis, legge 633/1941**
- **Sussistenza**
- **Abrogatio legis**
- **Esclusione**

« L'identità del codice di controllo è l'essenza primaria dell'intento illecito del soggetto attivo e di chi ne ha sfruttato l'attività illecita medesima. Il codice è frutto di opera dell'ingegno

e, come tale, deve fare capo al suo autore; l'utilizzo abusivo dello stesso è violazione del correlativo diritto di esclusività.

La normativa non è stata mutata nella chiara, lineare configurazione giuridica.

Il campo d'applicazione che corrisponde a quel particolare settore dell'imprenditoria, sul quale vigila la SIAE è specificamente regolamentato dall'art. 16 L. 248/2000. Ciò assolutamente non comporta la depenalizzazione dell'illecita contraffazione di qualsivoglia opera dell'ingegno ».

Masala Gianfranco, giudicato dal Pretore di Modena in ordine al reato di cui all'epigrafe, veniva assolto per insussistenza del fatto. Fondava quel Giudice il proprio convincimento sull'evidenziato rilievo del difetto di duplicazione illecita del programma informatico già facente capo alla soc. Ristomat, volto alla gestione di buoni pasto (tickets), sostitutivi del servizio di mensa.

La S.p.A. Agape non avrebbe, a mezzo del prevenuto, utilizzato « quel » programma.

Duplicare è termine rigoroso — secondo l'assunto pretorile — e, nel caso di specie, difettava quell'attività specifica, sotto un triplice aspetto:

A) pur ottenendo lo stesso codice di controllo, richiesto dalla Unisys per « leggere » i tickets, i relativi sistemi — facenti capo ad IBM entrambi — sono « di concezione radicalmente diversa »;

B) superato l'empasse della mera « duplicazione » diretta non sussiste neppure l'ipotesi della copiatura « a fotocopia »: pur essendovi nel programma Agape un ambiente compatibile con quello Ristomat — essendo « il primo la naturale evoluzione tecnica del secondo » — trattandosi nel caso concreto di procedura piuttosto modesta per originalità e complessità, è più agevole per il programmatore « riscrivere il tema », specie laddove si debba integrare anche l'esigenza di gestione amministrativa e commerciale della ditta emettrice dei buoni pasto;

C) neppure sussiste l'ipotesi, più complessa, della « identità di specifiche funzionali ».

Sia pur ammettendosi, secondo il consulente di parte civile, cui pure il Pretore fa riferimento nell'elaborare la sua decisione, che le specifiche funzionali di scrittura del programma Agape sono state « dedotte » dal contenuto del sorgente del programma Ristomat, è stato comunque realizzato un « diverso programma » anche sul rilievo che il « reverse enginee-

ring» del programma Ristomat non è operazione particolarmente complessa, essendo composto il software da circa — e solo — 200 istruzioni.

Se pure le «specifiche funzionali» che, ove sussunte, consentono di risalire al programma-sorgente, costituiscono mero oggetto di tutela civilistica, la normativa penalistica, di cui all'art. 171-bis, legge n. 633/1941, delimiterebbe in ambito molto più ristretto, secondo il Pretore, la propria tutela.

Essa è limitata alla pura e semplice «duplicazione», vale a dire realizzazione di copia identica, sia pur ammettendosi che, a tal fine, onde nascondere «il plagio», il soggetto attivo possa apportare variazioni, interpretazione estensiva non è consentita, così conseguendone la liceità penale.

Hanno impugnato siffatta decisione sia il Procuratore della Repubblica in Modena, sia il Procuratore Generale.

All'udienza di trattazione del giudizio d'impugnazione si è associata alle doglianze espresse dalle AA.GG. impugnanti anche la costituita parte civile, Ristomat s.r.l.

Il Pubblico Ministero, evidenziando l'inidoneità tecnica di offrire prova di «identità assoluta» tra programma Agape e programma Ristomat, che comunque doveva essere esclusa dalla callidità di chi «copia» un programma informatico, ripercorreva in atto di gravame i fatti più salienti del divenire della vicenda negoziale tra Agape e Ristomat; in specie il possesso ingiustificato del «back-up» da parte di Masala del programma già utilizzato da Ristomat e la capacità di Agape di collocarsi sul mercato della produzione, vendita e gestione buoni pasto aziendali con efficacia concorrenziale in tempi «insolitamente rapidi». L'idoneità, altresì, dei macchinari Ristomat di «leggere» e registrare i buoni pasto Agape. Poi, entrando nell'ambito più specificamente tecnico, ha rilevato l'A.G. appellante l'identità della *code-line* dei buoni pasto dell'una e dell'altra società ovvero la sovrapposibilità dell'una all'altra, con campi di identica successione e significato, tra i quali quello di controllo, composto — in entrambi i casi — di tre cifre. Non si potrebbe, invero, parlare di *mera sorte*.

Alcuna risposta era stata, al riguardo, fornita dal giudicante, circa siffatte numerose ed altrimenti inspiegabili circostanze.

Il Masala non ha saputo proporre alcuna credibile ragione alla detenzione del back-up, che pure avrebbe dovuto consegnare a Ristomat, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro in quell'azienda.

Il Pretore ha confuso, secondo il P.M. appellante, la *code-line* con la «identità di specifiche funzionali» del programma. Ciò che rileva è l'assoluta coincidenza delle due *code-line*, che comprova la duplicazione del «programma originario». Comunque, alla lettura del programma creato da Ristomat poteva pervenirsi solo mediante operazione *illecita* di utilizzo di copia *illecita* del programma originale.

Sul piano strettamente giuridico la duplicazione di programmi per elaboratore è comunque punita dal legislatore, secondo il P.M.

La *code-line* è parte autonoma — e come tale utilizzabile specificamente — pur facendo parte di più ampio, complesso programma.

Il Procuratore Generale, muovendo da analogo presupposto — ovvero il fatto dell'utilizzo di una copia su nastro del software originario Ristomat — ed attribuendo alla stessa ineludibile valenza probatoria, ha posto altresì l'accento, nel suo atto di gravame, sulle numerose acquisizioni probatorie dibattimentali, confermate dell'assunto accusatorio.

Ha evidenziato una qual certa resistenza iniziale del perito d'ufficio, impegnato più sull'individuazione delle *diversità* dei programmi esaminati, vanificati comunque dall'accertata identità di *code-line* (altrimenti definita firma elettronica della copiatura); circostanza obiettiva, peraltro mai chiarita dall'imputato.

Identità che è tutt'altra cosa e non va confusa con la « identità di specifiche funzionali »: errore macroscopico commesso dal I Giudice.

I lavori peritali, cui abilmente si sarebbe attenuto il Pretore per pervenire alla sentenza di assoluzione, evidenziavano invero anche ben altro, appunto l'identità di *code-line*.

La sentenza, secondo l'appellante, sarebbe stata estremamente lacunosa e carente appunto per siffatti errori ed omissioni valutative, che hanno altresì trascurato la pur emersa presenza d'interessi economici rilevantissimi.

La parte civile, dal suo canto, ribadiva il proprio iniziale assunto d'illecita commercializzazione di tickets, in danno di un'azienda — la Ristomat — composta da pochi beni e nel cui ambito il software necessario per emettere e gestire i buoni pasto costituisce l'elemento fondamentale dell'azienda, il « cuore » della stessa.

L'utilizzazione, da parte di Agape, del proprio software avrebbe pertanto costituito comportamento idoneo a danneggiare l'altrui soggetto d'impresa, in quanto avrebbe consentito l'ingresso sul mercato e l'acquisizione di clientela *anticipatamente* rispetto alla previsione temporale di espletamento di congrui studi e ricerche.

Danni sarebbero altresì — e viepiù — derivati per effetto della lettura ed accettazione da parte del software-lettore dei buoni pasto Agape « come se fossero stati emessi » da Agape.

Ciò aveva determinato una notevole destinazione di tempo ed energie per diversificare il proprio prodotto.

Concludeva, pertanto, per l'affermazione di penale responsabilità del Masala e per il risarcimento dei danni patiti.

La difesa dell'imputato instava prioritariamente per la declaratoria d'improcedibilità dell'azione penale perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; in subordine chiedeva la conferma della sentenza impugnata.

La Corte osserva:

prima valutazione che deve farsi, a seguito della disamina delle impugnazioni esperite, è che la sentenza gravata ha connotati d'instabilità motivazionale sì forti, da indurre la difesa di Masala a richiederne la conferma solo in via subordinata, ancorché quella formula sia certamente più favorevole che non il venir meno della rilevanza penale.

Ciò, implicitamente, corrobora le doglianze degli appellanti che mostrano, peraltro, il loro punto di forza nell'aderenza della propria elaborazione logica ai fatti obiettivi.

Nel processo in esame è stata raggiunta, con adeguatezza probatoria indiscutibile, la certezza che il software Ristomat — che è risultato documentalmente essere il fulcro dell'attività di questa società, già controllata, per un terzo, da Agape — era in possesso di Masala, anche dopo che questi era uscito dalla società per entrare a far parte di Agape, peraltro non come dipendente, bensì nella sua compagine sociale (cfr. atti).

Perché mai Masala dovesse conservare quel software, egli non l'ha saputo — o voluto — spiegare.

Se avesse mutato oggetto di attività, qualche perplessità sulla sua buona fede permarrebbe.

Ma non è così.

Agape, in tempi eccezionalmente rapidi e prima ancora d'immettersi materialmente sul mercato dei buoni pasto, era già in grado di contrattare con Unisys, ai fini di spiegare l'attività in oggetto (cfr. documenti in atti); attività che, istituzionalmente, era stata perseguita dalla società da essa, in parte, controllata — la Ristomat — nel frattempo acquisita per l'intero da una delle tre società partecipate.

Ramo d'attività di pregnante interesse economico.

Masala, uomo Ristomat, ne esce all'atto della trasformazione del gruppo di controllo ed entra in Agape, *rectius*, nella sua compagine sociale. Indiscutibile carriera, giustificata — si deve ritenere — dalle sue ottime qualità professionali; ma non può essere un caso che egli conservi il software Ristomat; e la *code-line* Agape — di cui al programma attivato in tempi record (cfr. sequenza cronologica documenti in atti) — è identica alla *code-line* Ristomat. Di tanto se ne avvede questa società, allorché si accorge che è capace di « leggere » buoni pasto Agape.

Confusione che può generare indubbi, rilevanti danni economici, ove si consideri che la « lettura » consente di attribuire all'una o all'altra società il diritto al rimborso.

Non deve sottacersi, altresì, che quell'attività veniva espletata già da lungo tempo con apparecchi di lettura dati, ai quali dovevasi sottoporre tickets analoghi, onde entrare nel medesimo contesto commerciale.

Se i tickets non fossero stati « letti » dalle macchine all'uopo — e da tempo — predisposte, non si sarebbe potuto conseguire l'accesso all'attività di sostituzione della mensa attraverso l'erogazione di buoni pasto da spendere presso terzi.

L'Unisys elabora con i propri apparecchi, automaticamente, i buoni pasto; Agape è certamente di dimensioni ben diverse, molto più ampie di Ristomat; la difesa ha evidenziato la tipologia delle macchine acquistate. Ciò però non esclude che i buoni pasto devono essere letti analogamente a come venivano letti i tickets Ristomat.

Che l'apparato industriale a fondamento di quest'attività sia più o meno rilevante sul piano degli investimenti economici, non rileva ai fini di questo elementare concetto.

Che poi il *programmino* fosse estremamente semplice — come evidenziato dal Pretore — non rileva, quando i tempi sono strettissimi e si intende entrare sul mercato in epoca pressoché coeva alla perdita di controllo di quel ramo d'attività.

L'identità del codice di controllo è l'essenza primaria dell'intento illecito del soggetto attivo e di chi ne ha sfruttato l'attività illecita medesima.

Quel codice è frutto di opera dell'ingegno e, come tale, deve fare capo al suo autore; l'utilizzo abusivo dello stesso è violazione del correlativo diritto di esclusività.

La normativa incriminatrice non è stata mutata nella chiara, lineare configurazione giuridica. Sottile, ma capziosa l'opera d'interpretazione propria della difesa, laddove fa assorbire l'incriminazione in esame nella prospettazione specifica, della illecita riproduzione di opere contraddistinte dal contrassegno SIAE, ovvero l'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore. Campo d'applicazione che corrisponde a

quel particolare settore dell'imprenditoria commerciale sul quale vigila la SIAE e specificamente regolamentato dall'art. 16, legge n. 248/2000. Ciò, assolutamente non comporta la depenalizzazione dell'illecita contraffazione di qualsivoglia opera dell'ingegno. La lettura della normativa citata è del tutto agevole e insuscettiva di equivoci interpretativi: alla stessa si rinvia.

Pedissequamente vengono recepite le doglianze delle AA.GG. appellanti, che sapientemente hanno posto l'accento sull'attività di *maquillage* (termine usato dalla difesa) realizzata dal Pretore, laddove ha utilizzato alcune parti dei risultati peritali per pervenire all'esclusione della responsabilità penale dell'imputato.

Le prove testimoniali hanno, per la loro parte, congruamente avvalorato l'ipotesi accusatoria. Labilità di giustificazioni, spesso del tutto carenti da parte di coloro che, in un tempo estremamente rapido, hanno imbastito un'attività d'impresa che, dal fulcro centrale ed essenziale facente capo a terze società, ne aveva assunto — guarda caso — l'identità strutturale.

Ove si volesse escludere l'intenzionalità della violazione del diritto d'autore e la sua integrale struttura d'illecito penale, si escluderebbe, in radice, l'essenza stessa di quel diritto.

Il prevenuto va, conseguentemente, ritenuto penalmente responsabile della fattispecie ascritta e condannato alla pena che, alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., appare equo determinare in mesi sei di reclusione e L. 4.000.000 di multa (p. base mesi nove e L. 6.000.000, ridotta per effetto della concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. stante l'incensuratezza dell'imputato).

Sussistono i presupposti di legge per la concessione dei doppi benefici di sospensione e non menzione della pena.

Alla condanna consegue quella, ulteriore, del risarcimento dei danni patiti dalla parte civile, che peraltro vanno liquidati in separata sede, perché di non pronta definizione.

Sussiste il diritto all'ottenimento di provvisionale, nella misura di L. 60.000.000, ritenuti quali entità certa alla luce della rilevante lesione materiale patita dalla Ristomat per effetto della condotta di Masala.

Consegue altresì la condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e la rifusione di quella sostenute dalla parte civile, *ut infra determinate*.

P.Q.M. — La Corte d'Appello di Bologna, visto l'art. 605 e art. 599 cod. proc. pen. in riforma della sentenza del Pretore di Modena del 29 aprile 1999 appellata dal Procuratore Generale e dal Procuratore della Repubblica di Modena nei confronti di Masala Gianfranco.

Condanna il predetto, a lui concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi sei di reclusione e L. 4.000.000 di multa.

Concede all'imputato il doppio beneficio della sospensione della pena e della non menzione della condanna.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali relative ad entrambi i gradi del giudizio, nonché al pagamento dei danni in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede civile.

Assegna alla parte civile Ristomat s.r.l. una provvisionale di L. 60.000.000.

Condanna infine Masala Gianfranco al pagamento delle spese di costituzione e difesa della parte civile, che si liquidano in complessive lire 6.000.000, oltre IVA e CPA. Indica in giorni 60 il termine di deposito della sentenza.

Condanna infine Masala Gianfranco al pagamento delle spese di costituzione e difesa della parte civile, che si liquidano in complessive L. 6.000.000, oltre IVA e CAP.

Indica in giorni 60 il termine di deposito della sentenza.

BREVI NOTE
SULL'ATTUALE APPRODO
DELLA TUTELA PENALE DEL
PROGRAMMA INFORMATICO

La sentenza della Cassazione in commento costituisce un precedente di estremo interesse nell'analisi della tutela penalistica del programma informatico, anche alla luce della novella legislativa del 2000¹ e pone fine ad una annosa vicenda giudiziaria che ha visto pronunce nettamente contrapposte tra loro ad opera dei giudici di merito.

1. SINTESI DEL FATTO.

G.M., amministratore delegato della società R. successivamente assunto nell'ambito della concorrente/controllante A., è stato tratto a giudizio per aver abusivamente duplicato il software per la gestione (emissione e lettura) dei buoni pasto prodotto ed utilizzato dalla prima società, operante nel settore dei servizi sostitutivi di mensa attraverso la vendita dei buoni pasto, a scopo di lucro al fine di consentirne l'utilizzo alla società concorrente/controllante per la gestione del medesimo servizio.

2. LA FATTISPECIE PENALMENTE TUTELATA DOPO LA NOVELLA DEL 2000.

Un primo importante spunto offerto dalla decisione che si annota concerne l'analitica esegesi dell'attuale formulazione della norma incriminatrice².

La Corte, invero, è intervenuta nell'analisi della fattispecie delittuosa *de qua*, al solo fine dell'applicazione del disposto di cui all'art. 129

¹ Legge 18.3.2000, n. 248.

² Il primo comma dell'art. 171-bis legge 633/1941, così come sostituito dall'art. 13 della legge 258/2000, punisce « *chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti contrassegnati dalla Società Ita-*

liana Autori ed Editori (SIAE) ». La precedente formulazione dello stesso articolo era, invece, così formulato: « *chiunque abusivamente duplica a fini di lucro, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi, è soggetto alla pena (...)* ».

c.p.p., ritenendo, nel caso specifico, ormai intervenuta la prescrizione del reato.

Nel disattendere la tesi del ricorrente, che riteneva ormai superata dalla riforma operata dalla legge n. 248 del 2000 la problematica della duplicazione di un programma non contrassegnato con il « bollino SIAE », la Corte ha sottolineato l'autonomia delle fattispecie contenute nel « nuovo » articolo 171-bis, comma I, prima parte, legge 633/1941. Condividendo le considerazioni, seppure schematiche, del giudice di Bologna, la Suprema Corte ha ritenuto che l'incriminazione della duplicazione abusiva di un programma per elaboratore, nel nucleo essenziale della condotta, non sia mutata rispetto alla precedente formulazione della norma, aggiungendo che tale norma è dotata di una prospettazione specifica che non può farsi coincidere con l'illecita riproduzione di opere contrassegnate dalla S.I.A.E..

Così statuendo, la Corte appare condividere gli orientamenti interpretativi dei primi commentatori della riforma del diritto d'autore³ nonché l'analisi condotta dalla parte civile costituita in giudizio.

Il dato processuale e sostanziale offerto dalla sentenza è quantomai significativo. Da un lato, si è affermato che l'abusiva duplicazione di programma informatico costituisce ipotesi di reato distinta dalla residua detenzione o vendita di programma non identificato con il bollino S.I.A.E.. Dall'altro, si è implicitamente riconosciuto che la riforma operata dal legislatore con la legge del 2000 non ha comportato la depenalizzazione della condotta: rappresenta, infatti, una successione di leggi penali nel tempo, non già *abrogatio legis*, con la conseguente applicazione della norma più favorevole al reo.

L'orientamento ermeneutico del Giudice di legittimità appare, peraltro, suffragato dalla struttura logico-lessicale della norma incriminatrice, nonché dai lavori preparatori della legge di riforma che evidenziano due condotte autonome e distinte, laddove il legislatore ha ritenuto di utilizzare la congiunzione disgiuntiva « o », che funge da cesura tra le due parti del primo comma. Il riferimento all'assenza del contrassegno S.I.A.E., quale elemento di fattispecie, pare dunque riferirsi esclusivamente alla seconda previsione normativa, la cui *ratio* è da ravvisarsi nella necessità di opporre un'efficace tutela al fenomeno della c.d. pirateria informatica.

L'apposizione del sigillo da parte della Società Italiana Autori ed Editori, rileva infatti la Corte, ha l'effetto di risolvere la problematica relativa all'affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione in capo al possessore di siffatti programmi.

L'oggetto della tutela penale del reato di abusiva duplicazione, conseguentemente, appare il « programma informatico » quale opera dell'ingegno, indipendentemente dall'apposizione del contrassegno S.I.A.E., che rileva, al contrario, nella residua parte della norma.

A sostegno della tesi della Corte si pone, poi, l'argomento logico-sistemico.

Nella costruzione della tutela penalistica delle opere dell'ingegno, in particolare dei programmi per elaboratore, la illecita riproduzione di

³ Cfr., tra gli altri, C. PARODI, « *Il Commento* », in *DPP*, 2000, 1332 e segg..

tali programmi dotati di sigillo S.I.A.E., risulta, infatti, contemplata da una diversa disposizione incriminatrice, l'art. 16 della legge 248/2000⁴.

Ove il bene tutelato dall'art. 171-bis, comma I, prima parte, fosse il programma dotato di contrassegno S.I.A.E., si giungerebbe alla simultanea presenza, nello stesso testo di legge, di due norme che puniscono, in maniera del tutto differente, la medesima condotta.

3. LA DUPLICAZIONE DI UN PROGRAMMA INFORMATICO.

La sentenza in commento si intrattiene su un altro tema che ha particolarmente impegnato dottrina e giurisprudenza con riguardo alla fattispecie di reato di cui all'art. 171-bis, legge 633/1941: le nozioni di « duplicazione » e di « programma ».

Con riferimento alla nozione di « duplicazione », un primo indirizzo ermeneutico ritiene necessario ancorarsi al dato strettamente letterale. Perciò la duplicazione penalmente perseguibile sussiste esclusivamente laddove il programma incriminato sia una copia identica del programma originario. Al predetto orientamento si era conformato il giudice di primo grado nel processo *de quo*, pronunciando sentenza di assoluzione dell'imputato, relegando l'abusiva duplicazione di una parte del programma all'alveo dell'illecito civilistico. La tutela penalistica, secondo il giudice del Tribunale, « è limitata per il caso che interessa il presente processo alla « duplicazione », vale a dire alla realizzazione di una copia identica (pur comprendendosi in tale identità anche eventuali variazioni introdotte al solo fine di nascondere il plagio) »⁵.

A conclusioni opposte era, invece, pervenuta la Corte d'Appello. Nella decisione della Corte felsinea, è accolto il diverso orientamento ermeneutico per cui rientra nella duplicazione abusiva anche la copia, da parte dell'autore, che consti di dati teleologicamente collegati e in grado di esprimere l'intrinseca funzionalità del programma.

La decisione della Corte Regolatrice in commento accede a quest'ultima tesi, ammonendo l'interprete nell'analisi del termine in discorso. « Il predetto termine » prosegue la Corte « deve essere considerato non solo tramite un'interpretazione letterale e monistica del vocabolo, pur correlato con differenti disposizioni ma anche attraverso l'esegesi logico-sistemica, teleologica e storica della norma nella sua globalità, in quanto risente, nella formulazione, del dibattito intervenuto in sede comunitaria e dell'eccessiva casistica della direttiva di cui è attuazione ».

Così argomentando, la Corte ritorna sul tema particolarmente dibattuto in passato del criterio distintivo tra « duplicazione » e « riproduzione », quest'ultima nozione, di carattere più ampio e diffusivo, si concreta in qualsiasi attività idonea a produrre l'effetto di una nuova destinazione del contenuto del supporto. La nozione di duplicazione, al

⁴ Tale norma punisce, infatti, « chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti con-

nessi al suo esercizio », prevedendo per il responsabile l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

⁵ Cfr. Pret. Modena, 29.4.1999, in questa Rivista, 1999, 954, ss., con nota di G. CORRIAS LUCENTE.

contrario, si identifica con la produzione di più copie di un unico programma originale.

4. LA DUPLICAZIONE PARZIALE DI UN PROGRAMMA INFORMATICO.

Attraverso gli strumenti d'esegesi indicati e l'analisi sistematica del complesso delle disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore, la Corte arriva a concludere per la tutelabilità, in sede penale attraverso la norma in discorso, anche della duplicazione parziale di un programma, purché dotato di una propria autonomia funzionale e, comunque, costituente il nucleo centrale del programma stesso.

La nozione di « programma », prosegue la Corte, comprende sia i c.d. programmi sorgente, sia i c.d. programmi oggetto, sia — da ultimo — i lavori preparatori del programma stesso.

E dunque, anche le parti autonome del programma, quali ad esempio le *code line* o codici di controllo, costituiscono oggetto della tutela penale quale espressione dello sforzo intellettuale dell'autore⁶.

Ed invero, l'identità delle *code line* presuppone che le specifiche funzionali siano entrate nel possesso dell'autore del nuovo programma o attraverso una vera e propria copiatura delle stesse (che cadrebbe nell'alveo di protezione legislativamente previsto anche a livello comunitario) ovvero una conoscenza mediante lettura, ovvero, da ultimo, attraverso il c.d. *reverse engineering* del programma, vale a dire attraverso la sua decompilazione.

Ma tutte queste operazioni presuppongono la copiatura del programma originario, che ricade nell'ambito di applicazione della norma incriminatrice di cui all'art. 171-bis legge 633/1941.

Per tali ragioni, la Corte ha ritenuto astrattamente sussumibile nella condotta penalmente rilevante la copiatura di tali codici di controllo, dichiarato la prescrizione del reato e confermato le statuizioni civili della sentenza di secondo grado in favore della parte civile costituita.

VALENTINA RAMELLA
SALVATORE LO GIUDICE

⁶ Peraltro, il citato criterio dell'originalità è stato più volte richiamato in passato allorché, non esistendo una specifica disciplina della tutela del prodotto informatico prima del recepimento della direttiva n. 91/250/Cee, si è posto il problema della riconducibilità del software alla tutela già legislativamente prevista per le opere dell'ingegno. Sul punto, di straordinaria importanza è la decisione della Suprema Cor-

te, 24.11.1986, Pompa, in questa *Rivista*, 1987, 693 ss.: « *Il software (applicativo), che sia fornito di un pur modesto valore creativo, dia nuovi apporti nel campo informatico ed esprima soluzioni originali ai problemi di elaborazione dei dati, è tutelato civilmente e penalmente dalla normativa sul diritto d'autore poiché è inquadrabile nella categoria delle opere dell'ingegno (...)* ».